


COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU**





COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).	Nr. Progr.	36
	Data	12/07/2012
	Seduta NR.	3

Cod. Materia:

Cod. Ente: **CCD/41053**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **12/07/2012** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella solita sala delle Adunanze, oggi **12/07/2012** alle ore **21:00** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GUERRA MAURO	S	MAGNANI BENEDETTA	S	BINDI LEONARDO	S
CASALI LUIGI	S	CONTI GIOVANNI	S	BARTOLETTI MASSIMO	N
GIACOBBI ANNAMARIA	N	MARIOTTI CRISTIAN	S	BINDI MATTEO	N
BONVICINI CARLA	S	FRISONI GIANLUIGI	S		
CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO	S	ROSSI MAURO	N		
Totale Presenti: 9			Totale Assenti: 4		

Assenti Giustificati i signori:

GIACOBBI ANNAMARIA; BARTOLETTI MASSIMO; BINDI MATTEO

Assenti Non Giustificati i signori:

ROSSI MAURO

Partecipa alla seduta il **VICESEGRETERARIO COMUNALE, DOTT.SSA D'ANTONIO MORENA.**

In qualità di **SINDACO**, il sig. **GUERRA MAURO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO, MARIOTTI CRISTIAN, BINDI LEONARDO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore.

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Su iniziativa del Sindaco dott. Mauro Guerra, il Responsabile del Settore Contabile Finanziario ha elaborato la proposta di deliberazione sopra indicata.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e succ. modificazioni, nonché l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27/12/2012, n. 276, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012, fissandone l'applicazione a regime all'anno 2015;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 52 del D.lgs 446/1997, secondo cui le province e i comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

EVIDENZIATA la necessità di disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni, mentre per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorrerà far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, all'art. 13 del DL 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al D.lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 per quanto applicabile e all'art. 4 del DL 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali;

DATO ATTO che le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Comunale Propria (IMU) saranno determinate annualmente, con apposita deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che detto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012-data di istituzione dell'IMU in via sperimentale.
3. Di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base al D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, all'art. 13 del DL 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al D.lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 per quanto applicabile e all'art. 4 del DL 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44.
4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'esercizio finanziario 2012 verranno determinate con apposito atto deliberativo.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del DL n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma, al fine della sua pubblicazione nel sito informatico dello stesso Ministero.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott. Massimiliano Reali)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

UDITO sull'argomento l'intervento del Sindaco di seguito riportato;

SINDACO

Siccome, l'illustrazione l'ho fatta nell'intervento precedente, passerei, se non ci sono interventi all'approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla votazione.

UDITO l'intervento del Consigliere Bindi Leonardo

Cons. BINDI LEONARDO

Un intervento specificatamente sulle aliquote.

Una tassazione del 10.6 su tutti gli immobili, qui parla la delibera, tutti gli altri immobili vuole dire

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 12/07/2012

negozi, magazzini, vuol dire aziende agricole, vuol dire seconde case, vuol dire tante cose.

E secondo me qui andavano un attimo definite più aliquote.

Nel senso, sulle seconde case, affittate, che sono rendite di posizione, potrebbe anche essere che il 10.6 sia un'aliquota anche giusta, in un periodo in cui le persone che sono più abbienti devono aiutare quelli che ne hanno di meno.

Però sulla parte di commercio e sulla parte degli agricoltori e industriali, mi sembra un azzardo, nel senso che c'è la possibilità e il rischio che questa tassazione non venga pagata perché alcune persone non riescono a pagarla e forse falliranno nei prossimi mesi.

Quindi, mi auspico che a settembre, in relazione a questi tipi di immobile, vengano abbassate queste aliquote.

Sulla parte delle seconde case in comodato d'uso gratuito ai figli, anche questa qui non ha reddito, una casa che viene praticamente donata momentaneamente a un figlio, quindi anche qui, secondo me, l'aliquota del 9.8 è troppo elevata.

E auspichiamo, anche su questa parte qui, che vengano abbassate a settembre.

Per gli agricoltori poi c'è dopo il danno anche la beffa, perché gli agricoltori sappiamo che questo inverno hanno avuto un po' di problemi con la neve, capannoni, stalle e quant'altro.

Quindi, questa delibera, secondo me, è stata scritta in maniera troppo frettolosa, forse andava anche fatto un tavolo insieme alla minoranza o anche ad altre categorie, insieme agli agricoltori, industriali e commercianti, per distinguere un po' le varie categorie.

Io a questa delibera voto contrario, sperando che a settembre i numeri tornino in una direzione diversa.

UDITA la replica del Sindaco e le precisazioni del Responsabile del Settore Contabile Finanziario dott. Massimiliano Reali.

SINDACO

Dunque, in merito alla migliore calibrazione, io credo che tutto sia funzionale all'esistenza di archivi, database, seri e aggiornati e anche all'analisi di quello che è il flusso dell'anticipo.

Il problema dei piccoli Comuni è anche questo, è quello di avere la possibilità di fare simulazioni certe, più possibili vere e confutabili, quando invece purtroppo non ci sono gli strumenti di base, non ci sono le indagini di base.

Sugli agricoltori, io sinceramente chiedo un attimo l'intervento del ragioniere perché non so se si riferisce all'agro-industria, perché gli agricoltori, secondo me, non sono così...

Chiedo scusa, interviene il Responsabile di Settore dott. Reali.

Dott. REALI

I terreni agricoli sono esenti, perché noi siamo un Comune definito da una vecchia Circolare del Ministero delle Finanze, tra quelli svantaggiati, per cui per i terreni agricoli la tassazione non è dovuta ai fabbricati strumentali all'attività agricola.

Ma è la norma che lo dice, non c'è bisogno di scriverlo.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 12/07/2012

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola, noi siamo compresi in un elenco dell'ISTAT che ci identifica come Comune montano, e fino all'adozione di un apposito decreto da parte del Ministero, anche quelli sono esenti.

Potrebbe essere adottato questo decreto anche entro l'anno, e quindi potrebbero identificare come Comuni montani Comuni diversi da quelli indicati da questo elenco Istat, per cui ho ritenuto di proporre anche quell'aliquota.

C'è la possibilità da parte del Comune di andare di modificare le aliquote, questo per legge, fino al 30 di settembre.

Lo stesso Stato può, in funzione di quello che è il gettito realizzato, andare a modificare le aliquote fino al 10 di dicembre, mi pare, quindi 6 o 7 giorni prima del saldo.

SINDACO

Ne approfitto.

Ci sono altre cose di norma che non abbiamo esplicitato, che possono essere utili?

Del tipo, questa qui era appunto un'informazione che la normativa nazionale dà sull'agricoltura, quindi non era riportata perché appunto è di norma.

Vi sono altre informazioni in questo senso, che possono essere interessanti per i Consiglieri?

Dott. REALI

La normativa dell'IMU è talmente tanto ampia che così su due piedi è fatica andare a individuare quelle che possono essere particolarità d'interesse.

Questa, quella dei terreni agricoli in zona montana, è quella più spiccata.

SINDACO

Io voglio evidenziare una cosa, poteva essere populistico mettere lo 0,1 in area montana, ma tanto non avremmo comunque recuperato niente.

Così come poteva avere senso politico mettere lo 0,45 o 0,5 sulla prima casa, ma tanto con le detrazioni non viene fuori niente.

Una precisazione. Sicuramente non abbiamo avuto la forza di colloquiare con la minoranza su questo argomento, se non in qualche bravo intervento telefonico, però non lo abbiamo fatto in maniera frettolosa, nel senso che con il ragioniere, le simulazioni al computer sono state diverse.

La problematica era che sotto 0,98 non tornavano i conti per quanto riguarda le abitazioni date ai figli.

Così come non tornavano i conti nel differenziare, per esempio, le seconde case sfitte oppure occupate da famiglie, quindi incentivare magari la gente ad affittare.

Un attimo solo, ripasso la parola al ragioniere.

Dott. REALI

C'è questa difficoltà di fare delle stime accurate, perché i database nostri non ci consentono di farlo.

Nella definizione dell'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai familiari

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 12/07/2012

di primo grado, ho previsto l'indicazione entro il termine del 31 di agosto di una presentazione di un'apposita dichiarazione, proprio per vedere di avere almeno un mese di tempo poi per fare delle valutazioni anche in funzione di questa tipologia particolare, per eventualmente andare poi a modificare questa tipologia di aliquota.

SINDACO

Se posso riassumere, l'impegno dovrebbe essere questo da parte di tutti i Consiglieri, di diffondere questo tipo di informazione così che sapremmo quanti sono i soggetti interessati e su quello si può anche un attimo lavorare.

Credo ci sia un refuso in delibera, su un discorso, appunto, della attestazione del 1° grado di parentela, quando si parla di diritto.

Qui penso sia rimasta, purtroppo, una frase che invece è stata tolta nella determinazione delle aliquote.

Probabilmente qua è rimasto...

Io credo che anche quella aggiornata fosse rimasta.

In ogni caso lo controlliamo. Rimane il fatto che, comunque, c'è stata una modifica sulla definizione del...

UDITI gli ulteriori interventi del Consigliere Bindi Leonardo e le relative precisazioni del Responsabile di Settore di seguito riportate

Cons. BINDI LEONARDO

Tu banalmente hai preso quello che incassavi l'anno scorso con l'ICI e poi lo hai moltiplicato per l'aumento delle aliquote sulle nuove determinazioni.

Dott. REALI

No.

Noi abbiamo preso quelle che sono le stime che ha fornito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e sulla base di quelle abbiamo modulato le aliquote.

È chiaro che la stima del Ministero...

Cons. BINDI LEONARDO

Scusa, allora mi sono espresso male.

Tu hai preso il numero degli immobili, il numero di terreni edificabili e non edificabili, il numero di terreni agricoli eccetera, di quello che tu incassavi con l'ICI, e l'hai rimodulato sulle nuove aliquote.

E allora come fai a far venire fuori il numero...?

Dott. REALI

No.

Stavo dicendo, le banche dati nostre non sono in grado di consentirci di fare un ragionamento di questo tipo, anche se sarebbe bello farlo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito delle stime su quello che è il gettito, quindi sono

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 12/07/2012

calcoli che ha fatto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche per poi andare a rideterminare quelli che sono i trasferimenti erariali.

Sulla base di queste stime, che si dividevano sostanzialmente in abitazione principale e tutto il resto, ho cercato di valutare quello che poteva essere il gettito atteso.

Cons. BINDI LEONARDO

Sì, però così noi dipendiamo esclusivamente sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista gestionale, da un Ente che molto probabilmente sa un decimo di quello che c'è nel nostro territorio.

Dott. REALI

Sono stime fatte a livello catastale.

Cons. BINDI LEONARDO

Perché a me risulta che molti terreni edificabili, qui nel nostro Comune, non abbiano mai pagato un euro di ICI.

SINDACO

Faremo le verifiche del caso.

Dite che parla, altrimenti non si registra.

VICESINDACO

L'ultimo intervento di Leonardo Bindi pone in evidenza un'altra questione secondo me, cioè noi siamo in grado e dovremmo essere in grado di controllare l'evasione dell'IMU.

Cioè, abbiamo i mezzi?

Non li abbiamo, quindi il problema grosso secondo me è proprio questo, cioè rischiamo di applicare delle aliquote alte, ma comunque sono quelle consentite dalla legge, però gravando su quelli che non riescono a sfuggire a questo. Mentre qualcuno è fuori. Ecco, ci dovrebbe essere un impegno e noi, come Amministrazione e come maggioranza, penso che possiamo prenderlo, cioè di dare un'occhiata alle possibilità che abbiamo di mettere in piedi un sistema di antievasione.

Quindi, dovrebbe essere un impegno che prendiamo questa sera.

Ass. CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO

Posso dire sul reparto agricoltura che terreni, stalle e fienili nel nostro Comune, che è zona montana quindi svantaggiata, non hanno l'obbligo di pagare l'IMU.

Questo è chiaro.

Allo stesso modo, a meno che non vi siano ulteriori interventi, leggo il punto n. 11: "Determinazione per l'anno 2012 delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)".

Non è altro che un dettaglio di quanto abbiamo appena detto.

ESAURITA la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta con il seguente risultato:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 12/07/2012

Presenti	n. 9
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 1 (Bindi Leonardo)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1) di approvare integralmente la su estesa proposta .

INOLTRE, data l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con gli stessi risultati della precedente

DICHIARA

- il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).



COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L.16/12 e relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art.2 – Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art.4 - Dichiarazione delle aliquote applicate

1. Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) è tenuto, nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:
 - a) relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;
 - b) relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
 - c) relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dall'assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al

canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:
 - a) codice fiscale;
 - b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
 - c) domicilio fiscale o sede legale;
 - d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
 - e) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare come abitazione principale (nelle ipotesi di unità immobiliare locata o concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta).
3. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 6- Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 4,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 4,00 Euro.
3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 4,00 Euro di cui al comma 1.

Art.7 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 8- entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO
F.to Mauro Guerra



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ~~2.8~~ **28 AGO. 2012** al ~~17.2~~ **12 SET. 2012**

Lì, ~~.....~~ **28 AGO. 2012**.



L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì, ~~.....~~ **28 AGO. 2012**



L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Lì, 12/07/2012



L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì,

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri